




La Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS (di seguito "Fondazione" e/o "Committente"), con sede legale in Spoleto, Piazza del Comune n. 1, CAP 06049, C.F. 93002030547 e P. IVA 01786480549, intende avviare una procedura di selezione per l'affidamento del servizio di noleggio dei materiali e di apparecchiature di illuminotecnica, inclusivo di trasporti, necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni artistiche nell'ambito dell'edizione 2019 del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice"), al fine di garantire e stimolare la massima concorrenza tra gli operatori, l'affidamento dell'appalto avviene mediante MEPA con il sistema della RdO aperta, visibile anche agli operatori non ancora abilitati.



L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D. Lgs. n. 56/2017, dal D. Lgs. n. 82/2005, dal D. Lgs. n. 81/2008 dai R.D. 2440/23 e 827/24, in quanto applicabili, dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 nonché alle regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;



- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es. offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RdO.

Si precisa che tutti i file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013:

- .pdf- .jpg- .tiff- .bmp;
- .doc- .xls- .docx- .xlsx-.odt- .ods;
- File in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, comprese tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (4MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip in qualità di gestore del sistema.



Tutta la documentazione che compone l'OFFERTA per la partecipazione alla RdO dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Marco Orazi, tel. 0743.221689 o 0743/69080 interno 9, fax 0743.234027,

e-mail: acquisti@festivaldispoletto.com; pec: fondazionefestivaldispoletto@pec.it.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'apposita posta del Mercato elettronico.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC fondazionefestivaldispoletto@pec.it, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 76 del codice, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).



Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- a) noleggio materiali e attrezzature di illuminotecnica nonché attrezzature di servizio connesse come da elenco riportato nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato", parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara; l'elenco dei materiali è stato elaborato in considerazione del fabbisogno per le attività programmate.

I materiali e le apparecchiature indicate sono state individuate sulla base delle esigenze artistiche pervenute dalle Compagnie internazionali e/o dagli artisti inseriti nella programmazione del Festival; i pezzi indicati sono dunque da intendersi . È facoltà della Fondazione non accettare apparecchiature considerate, a proprio insindacabile giudizio, non conformi a quanto indicato nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato". Tutte le apparecchiature oggetto di noleggio dovranno essere conformi alle normative vigenti e alle Direttive Europee specifiche per ogni tipo di apparecchiatura. Le apparecchiature a noleggio si intendono complete di tutti i necessari accessori quali, a titolo indicativo e non esaustivo, sportelli paraluce, telai portafiltro, catene di sicurezza, caveria, allacci, alimentatori ove previsto, ballast, quadri elettrici, sdoppiatori, multicavi e quanto altro occorrente per la corretta realizzazione e posa in opera. Tutti i proiettori dovranno essere in ottimo stato e non saranno ammessi proiettori carenti o diversi da quelli indicati nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato". E' fatto obbligo all'affidatario garantire che



i proiettori siano al 100% delle proprie possibilità; le lampade per gli apparecchi convenzionali e i motorizzati dovranno essere nuove. I proiettori dovranno inoltre essere completi di accessori e di cavetto di sicurezza.

È fatto obbligo per l'affidatario includere in ogni fornitura di noleggio un numero di lampade di riserva come specificato nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato". Le lampade eccedenti la richiesta iniziale saranno rimborsate a prezzo di mercato. Per il consumo delle lampade a scarica (motorizzati e seguipersona o scariche) il rimborso avverrà in base al consumo effettivo previa verifica iniziale e finale delle relative attrezzature.

La ditta interessata al servizio, dovrà fornire alla Direzione del Festival, contestualmente al materiale, la certificazione di tutti i componenti con la relativa marcatura CE. Tutti i componenti elettrici, oltre ad essere in possesso di marcatura CE, dovranno avere il marchio IMQ o marcatura equivalente. Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in lingua italiana e consegnate almeno 7 gg prima della effettiva installazione, al fine di poter consegnare la documentazione necessaria al tecnico che curerà la pratica per la Commissione di Vigilanza. I cavi e gli altri componenti in PVC, dovranno essere del tipo non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas corrosivi e tossici e dovranno essere idonei all'impiego a cui sono destinati. Tale certificazione andrà prodotta per ogni impianto o installazione. Qualora fosse necessario produrre calcoli per il dimensionamento dei cavi e/o



dell'impianto, la ditta dovrà consegnare i relativi progetti a firma del tecnico abilitato, che ne dovrà dichiarare anche la rispondenza alle norme CEI. Tutti i quadri elettrici che verranno impiegati, dovranno essere in possesso della dichiarazione di rispondenza secondo la norma CEI 17/13.

Le quotazioni devono essere formulate in modo distinto secondo quanto indicato nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato" e al successivo punto 2.4.

I periodi di noleggio sono definiti nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato".

- b) Fornitura di gelatine e filtri;
- c) Presidio a Spoleto di un responsabile dei materiali a noleggio nominato dall'affidatario per tutto il periodo di noleggio delle attrezzature, con particolare riferimento a montaggi, smontaggi, rappresentazioni particolari, inventario di consegna, inventario di chiusura, secondo un calendario che verrà definito dalla Direzione Tecnica del Festival;
- d) Garanzia di pronto intervento per eventuale sostituzione di apparecchiature guaste o mal funzionanti: l'affidatario dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione di apparecchiature guaste o mal funzionanti entro il termine essenziale di 2 ore dalla richiesta. Si specifica che tale garanzia deve essere prestata per tutti i giorni di noleggio, inclusi i giorni festivi.



- e) Trasporto dei materiali noleggiati dai magazzini dell'affidatario a Spoleto e viceversa, comprensivi degli oneri di carico e scarico dei materiali presso il magazzino dell'affidatario e a Spoleto.

Il servizio è da intendersi a corpo. In caso di imprevisti o variazione della programmazione la ditta affidataria sarà tempestivamente preavvisata; il preavviso minimo che obbligherà l'affidatario alle variazioni nella fornitura viene definito in 1 giorno lavorativo. In caso di richieste successive a tale minimo preavviso, l'affidatario non ha l'obbligo ad adempiere.

La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva in qualsiasi momento di integrare con la medesima ditta eventuali servizi eccedenti quelli previsti dal presente appalto, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016

L'offerta dovrà prevedere la quotazione dettagliata delle singole forniture specificate nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato", come segue:

- a. Noleggio generale luci e cabina Teatro Nuovo;
- b. Noleggio generale cavi e accessori Teatro Nuovo;
- c. Illuminotecnica Noleggio truss e motori Teatro Nuovo;
- d. Noleggio Piazza Duomo;
- e. Noleggio luci speciali Teatro Nuovo;
- f. Noleggio luci speciali Teatro Romano;
- g. Filtri e gelatine in vendita;
- h. Prezzo orario consumo lampade a scarica e HMI

La base d'asta del servizio è definita in € 55.000,00



(cinquantacinquemila/00) oltre IVA di legge. Non saranno ammesse offerte in aumento.

La Fondazione si riserva la facoltà di ridurre o modificare i materiali oggetto di noleggio della fornitura a proprio insindacabile giudizio in conseguenza di eventuali variazioni di schede tecniche ed artistiche degli spettacoli inseriti nel cartellone dell'edizione 2019 del Festival dei Due Mondi.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, purchè in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare.

la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del



decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

(dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello all. B – DGUE parte III ed il Modello All. A Istanza partecipazione e Dichiarazioni):

- A) non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- B) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001.



(dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello All. B – DGUE parte IV):

A) (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura nella categoria o ad analogo registro dello stato di appartenenza e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara;

B) (per le cooperative sociali) Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91.

(dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello all. B – DGUE parte IV).

In ragione della particolare importanza per la Fondazione Festival dei Due Mondi dei servizi affidati per la perfetta riuscita della manifestazione, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso del seguente requisito minimo di capacità tecnica ed economica:

I requisiti relativi al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle



imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83 c. 8 del codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Si precisa sin d'ora che, ai fini della comprova di tale requisito, l'aggiudicatario dovrà produrre documentazione descrittiva riportante i principali servizi o forniture, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, effettuati nell'ultimo triennio con relativa attestazione del fatturato globale e specifico. La Fondazione si riserva di richiedere ai concorrenti di produrre le dichiarazioni di buona esecuzione da parte dei committenti.

pass

4

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Qualora se ne ravvisasse la necessità verrà



predisposto DUVRI specifico per gli spazi o gli spettacoli le cui caratteristiche di allestimento lo richiedano.

L'offerta dovrà pervenire, _____, entro e non oltre il termine perentorio delle _____

La presentazione dell'offerta comporta piena ed incondizionata accettazione di quanto previsto nel presente disciplinare e in tutti i documenti della RdO.

La busta virtuale deve contenere i documenti di seguito elencati.

(può essere utilizzato il modulo Allegato "A") contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione di servizi, sia sulla determinazione della propria offerta, accettando, senza



condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

B) (da rendersi solo per chi utilizza il DGUE non aggiornato al decreto correttivo 56/2017 e all'art. 5 del decreto legge n. 135 del 2018) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

C) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi – ONLUS accessibile presso il sito internet istituzionale della Fondazione Festival dei Due Mondi – ONLUS nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

D) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

E) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 45 e 48 commi 4 e 8 del D. Lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

MANDATARIO:

MANDANTE:

MANDANTE:

F) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico, qualificato come mandatario capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.



- G) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
.....
- H) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- I) che il domicilio eletto è il seguente:..... e che l'indirizzo PEC è il seguente: Tel. n.

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE allegato “B” al presente avviso, di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 lettera a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4 , 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 (da rendersi a mezzo del DGUE), devono essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e



procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3 del Codice può essere resa dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi detta dichiarazione è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto all'coèqrqq9i3I'hr



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria.

copia conforme all'originale (solo nel caso in cui l'offerta sia



automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica MePA. A tal fine il concorrente dovrà indicare:

-
-

(cd. Costi di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016;

- (con riferimento al presente appalto). Per l'indicazione di tali costi il concorrente potrà utilizzare _____ al presente disciplinare;
- Per l'indicazione di tale quotazione dettagliata del prezzo di noleggio, il concorrente potrà utilizzare _____ al presente disciplinare.

L' _____ consta di otto elenchi rispetto ai quali si richiedono specifiche quotazioni dettagliate. L'offerta dovrà prevedere la quotazione dettagliata delle singole forniture come specificate nell' _____ come segue:

- a. Noleggio generale luci e cabina Teatro Nuovo;
- b. Noleggio generale cavi e accessori Teatro Nuovo;
- c. Illuminotecnica Noleggio truss e motori Teatro Nuovo;
- d. Noleggio Piazza Duomo;
- e. Noleggio luci speciali Teatro Nuovo;



- f. Noleggio luci speciali Teatro Romano;
- g. Filtri e gelatine in vendita;
- h. Prezzo orario consumo lampade a scarica e HMI

le quotazioni di prezzo richieste come da _____ dovranno prevedere la quotazione dettagliata del prezzo a corpo (noleggio, trasporto, carico e scarico) per ciascun elemento riportato nell' _____ .

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di cui all'art. 2.5 del presente Disciplinare.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto si tratta di prestazioni puntualmente predeterminate e standardizzate dal punto di vista tecnico, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta riportante il miglior preventivo secondo il criterio del prezzo più basso.

Una Commissione, che sarà composta da soggetti nominati dal Presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi successivamente alla scadenza del termine



per la presentazione delle offerte, procederà il giorno

, in seduta pubblica presso la sede operativa della Fondazione sita in Spoleto, in Via Vaita S. Andrea n. 10, all'esame delle offerte pervenute. E' ammesso ad assistere all'apertura delle offerte un solo rappresentante per ciascun concorrente secondo le regole indicate dal sistema.

Nel caso di offerte riportanti lo stesso prezzo si provvederà a richiedere un'offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procederà mediante sorteggio.

Si precisa, inoltre, che la Fondazione si riserva il diritto di:

- a) Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- b) Sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) Non stipulare il contratto motivatamente;
- d) Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.

Il metodo di calcolo della soglia di anomalia per verificare la congruità dell'offerta (art. 97 del Codice) sarà individuato in sede di gara, successivamente all'apertura della busta amministrativa e sarà comunicato alle ditte nella sezione comunicazioni.

Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, si procederà al sorteggio di uno dei metodi previsti



dall'art. 97, comma 2 del Codice che avverrà in maniera automatica così come previsto dal MePA.

La Fondazione procederà, a norma dell'art. 97, comma 8 del Codice all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia. Non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

In quest'ultimo caso gli operatori dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, nei tempi e nei modi che saranno richiesti.

Come stabilito dall'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

E' consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 purchè il concorrente indichi, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato. Si precisa che, in ogni caso, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, secondo le forme e le modalità in esso stabilite, l'offerente dovrà corredare la propria offerta di una cauzione



provvisoria, pari al 2% del valore stimato di affidamento e pertanto pari ad euro 1.100,00 (millecento/00), a garanzia della serietà e della congruenza dell'offerta stessa, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatti a lui riconducibili. Tale cauzione cessa di avere effetto solo alla data della stipula del contratto e viene svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione; in caso di ATI, la cauzione deve far riferimento a tutti i partecipanti al raggruppamento. Essa è da prestare mediante polizza fidejussoria bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati, mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalentemente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o negli altri modi previsti dalla legge.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che



ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si specifica che la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto d'appalto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio. Tale garanzia cesserà di avere effetto soltanto al termine del contratto, previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutti gli obblighi contrattuali. Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno ove la garanzia non risultasse sufficiente. Con il rilascio della garanzia l'istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto alla Committente, nel caso in cui questa intendesse escutere la cauzione stessa, entro 15 giorni dietro semplice richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documenti dell'inadempimento che ha dato luogo all'esecuzione della fideiussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile.

La garanzia fideiussoria è disciplinata altresì dall'art. 103 del Codice.

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA.



Ai sensi dell'art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Terminate le operazioni di esame delle buste virtuali contenenti la "Documentazione Amministrativa" la Commissione, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti l'Offerta Economica e alla lettura di quanto offerto. Procederà, quindi, all'elencazione dei concorrenti in ordine crescente dell'importo complessivo di noleggio offerto.

Qualora l'offerta risulti preventivamente anomala le operazioni di verifica verranno svolte dal RUP.

Il contratto sarà stipulato a mezzo della Piattaforma MePA e sottoscritto con firma digitale.

Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà presentare, nel termine di dieci giorni dalla richiesta della Fondazione e



comunque in un tempo congruo per consentire alla Fondazione di far fronte agli adempimenti rivenienti dall'evento "Festival dei Due Mondi":

- il certificato penale e carichi pendenti relativi al legale rappresentante nonché agli eventuali altri soggetti muniti del potere di rappresentanza della Società;
- il certificato di regolarità fiscale;
- il DURC, ove non sia stato già prodotto;
- la cauzione definitiva come definita dal precedente Art. 10.2;
- polizza responsabilità civile come definita dal successivo art. 12.

Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi, nel termine sopra indicato, all'invito rivoltogli, la Fondazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo concorrente risultato in graduatoria, ferma l'escussione della cauzione e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'organo competente alla formale e definitiva aggiudicazione del servizio è il Direttore Amministrativo della Fondazione.

La Fondazione si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle informazioni rese in regime di autocertificazione; in caso di non corrispondenza al vero delle medesime, la Fondazione provvederà alla revoca dell'aggiudicazione nonché agli ulteriori adempimenti di cui al Codice.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicataria dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile. Ed infatti ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza e/o a causa



del Servizio oggetto del presente appalto deve intendersi a carico dell'appaltatore sollevando, in tal modo, la Fondazione da ogni responsabilità. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Fondazione; pertanto, si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio. L'appaltatore si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità. Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Fondazione o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L'appaltatore è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare alla Fondazione, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al Servizio svolto per conto della Fondazione. In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a:

- RCT - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro;
- RCO - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'appaltatore).



La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale e, comunque, sino al definitivo smontaggio della apparecchiature.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione.

Copia della predetta polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata alla Fondazione prima dell'inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare l'Aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la procedura o di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1339 del Codice Civile. Il presente disciplinare e la ricezione delle offerte non sono in alcun modo vincolanti per la Fondazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessanti e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né



fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido affidamento.

Sono a carico dell' Impresa appaltatrice e sono compensati con il corrispettivo di cui all'art. 3 ogni onere, spesa, costo, etc., nessuno escluso, e comunque ogni attività correlata all'espletamento del servizio, quali, a titolo meramente esemplificato e non esaustivo:

- a. il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione della prestazione richieste;
- b. i mezzi d'opera ed i materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività affidata;
- c. i costi per le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi e contratti collettivi.

L'impresa, inoltre, è tenuta ad applicare integralmente tutte le disposizioni legislative e contrattualistiche di riferimento in tema di lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, l'inadempienza accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai competenti organismi ispettivi, verrà comunicata all'impresa, e se del caso, anche alle autorità competenti, e si procederà a sospendere ogni pagamento, accantonando tale



importo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e fino all'accertamento che i suddetti obblighi siano stati integralmente adempiuti.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicatrice a meno che non sia preventivamente approvata dalla Fondazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Fermo quanto previsto nel presente disciplinare, la stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente appalto verrà erogato previa attestazione di regolarità e conferma dei servizi da parte del Direttore Tecnico del Festival. Il pagamento avrà luogo in quattro rate entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi alle seguenti scadenze e secondo la seguente ripartizione del corrispettivo: 20% al 5 giugno 2019, 30% al 1 luglio 2019, 30% al 30 settembre 2019, saldo al 31 dicembre 2019.



L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, dovrà impegnarsi a:

- Inserire su eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dichiarerà di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8 dell'art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Soc. Poste Italiane.

Si evidenzia che la risoluzione del contratto opera anche tra l'appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Per l'inosservanza dei termini di cui al precedente art. 2.1 e all'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato" potrà essere applicata:

- a) una penale fino al 6 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, rispetto ai tempi indicati di



consegna nell'Allegato 1 "Elenco Apparecchiature/Capitolato", salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;

- b) una penale di € 200,00 per ogni ora di ritardo, salvo il maggior danno, rispetto tempi di intervento per la sostituzione di apparecchiature guasti o mal funzionanti indicati al precedente articolo 2.1.

Si conviene che il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% dell'importo contrattuale. Oltre tale limite il contratto si intenderà risolto di diritto, come indicato al successivo articolo 20.

Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del Codice, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa affidataria, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento del maggior danno subito e di ogni altra azione che la Fondazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- gravi e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa affidataria nell'esecuzione delle presta



- ingiustificata sospensione del servizio;
- applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I casi elencati saranno contestati all'impresa affidataria per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte della Fondazione della garanzia di cui al precedente articolo 10, salvo il risarcimento dei maggior danni.

È fatto divieto all'impresa affidataria di cedere a terzi il contratto di appalto, ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il committente,



pena la risoluzione di diritto del contratto, come precisato al precedente articolo 19.

L'impresa affidataria solleva la Fondazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi, comunque connessa alla realizzazione delle attività oggetto di appalto. Nessun ulteriore onere e/o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Fondazione oltre al pagamento di quanto previsto contrattualmente.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Spoleto.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:



- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all'amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Spoleto, 15/04/2019

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI – ONLUS

Il Direttore Amministrativo